



CIUTAT DE L'ALGUER CITTÀ DI ALGHERO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 DEL 31/07/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TA.RI. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026.

Il giorno trentuno del mese di Luglio dell'anno 2026 presso i locali di Villa Maria Pia, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta Straordinaria Urgente di Prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sig. Beniamino Pirisi, la presenza del Sindaco Dott. Raimondo Cacciotto, e dei Consiglieri

P	A	Nome
X		ANSINI ANTONINA
X		ARCA SEDDA ANNA
	X	BAMONTI ALBERTO
	X	BARDINO PASQUALINA
X		CACCIOTTO RAIMONDO
X		CARIA GIOVANNA
X		COCCO ALESSANDRO
X		COLLEDANCHISE MARCO
X		ESPOSITO GABRIELLA
	X	FADDA MASSIMILIANO
X		LOI ALESSANDRO
X		MADAU LUCA
X		MARTINELLI GIANNI

P	A	Nome
X		MORO GIAMPIETRO
X		MULAS SALVATORE CHRISTIAN
X		OCCHIONI GIANPIERO
X		PAIS MICHELE
X		PERU ANTONELLO SEBASTIANO
X		PICCONI GIUSEPPINA RITA
X		PIRAS CESARE EMILIANO
X		PIRISI BENIAMINO
	X	PODDA BEATRICE
	X	SALVATORE RAFFAELE
X		SARTORE GEROLAMO PIETRO MARIO
	X	TEDDE MARCO

E la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Debora Rita Fonnesu, ha approvato, nei termini di voto infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Servizio 3 - Entrate

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Atteso che l'art.1 della Legge n.147/2013:

- al comma 651 dispone che *“il Comune nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

- al comma 652 dispone altresì che *“il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE [...] può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*;

Considerato che la TARI nel Comune di Alghero assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che

permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;

Preso atto che l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 specifica che la tariffa è composta da una *parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una *parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole utenze, in base a formule e coefficienti.

In tale contesto le fasi a) e b) attengono quindi al Piano Finanziario (PEF);

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;
- con deliberazione n. 397/R/rif del 05.08.2025 l'ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- con determinazione n. 1/DTAC del 07.11.2025 l'ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa

trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare che il piano deve essere *validato* dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni, e rimette all'ARERA il compito di *approvare* il predetto Piano Finanziario;

Vista la deliberazione consiliare relativa all'adozione del Piano Economico Finanziario 2026/2029, annualità 2026, del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Alghero (Allegato 1), propedeutico alla determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI per l'anno 2026, da trasmettere all'ARERA ai fini della relativa approvazione;

Dato atto che il quadro economico finanziario da assumere quale base per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026 è quello risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) 2026, approvato con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale, che quantifica il costo complessivo del servizio per l'anno 2026 in euro 12.344.786,00;

Preso atto che la ripartizione percentuale dei costi fissi e variabili, tra le Utenze Domestiche e le Utenze non Domestiche, quale presupposto della determinazione delle tariffe TaRi, trova la sua giustificazione nella differente produzione di rifiuti, per quantità, qualità, sistema di raccolta, ecc., sulla base delle valutazioni fatte dagli Uffici comunali e dal Gestore del servizio. Precisamente: per le Utenze Domestiche costi fissi 45,00% e costi variabili 94,00%; per le Utenze Non Domestiche Costi Fissi 55,00% e Costi Variabili 6,00%;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.07.2020 e successive modificazioni intervenute;

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 11 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri determinati sulla base delle disposizioni cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

Rilevato che, coerentemente a quanto disposto dal D.P.R. 158/1999, il vigente Regolamento TaRI del Comune di Alghero, riporta le tabelle attinenti rispettivamente alle Utenze domestiche ed alle Utenze non domestiche e che, per completezza di classificazione, ai fini Tari è ragionevole ricondurre nella categoria n. 30 le attività di Fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, circo;

Considerato che, ai sensi del comma 651 del citato articolo 1 della legge n. 147/2013, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n.158/1999 sono applicati in conformità a quanto previsto alle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. n.158/1999, quale espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti

delle diverse categorie avvalendosi limitatamente della disposizione cui all'art. 1, c. 652, Legge n.147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e-bis, del decreto legge 16/2014, dall'articolo 1, comma 1093, della legge 30 dicembre 2018 n.145 e da ultimo dal comma 57 bis del D.L. 124/19 convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, riguardo la derogabilità, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, dei succitati coefficienti Kb, Kc e Kd, in misura inferiore rispetto al minimo o superiore rispetto al massimo, fino al 50% (Allegato 3);

Considerato che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nelle rispettive parti fisse e parti variabili, è determinata in applicazione dei suddetti coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, alle rispettive utenze ed alle relative superfici (Allegato 4);

Richiamati:

- il comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 che prevede l'applicazione alla TARI del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, che ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020 il quale disciplina le modalità di versamento e riversamento agli enti impositori dei pagamenti relativi alla TARI e al TEFA effettuati attraverso la piattaforma PAGOPA;

Considerato che:

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le componenti perequative unitarie *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, e *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione

integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale per i rifiuti), in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01.04.2025 ha disciplinato la componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21.01.2025, n. 24;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013 dispone che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del *31 luglio di ciascun anno*.”

Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del decreto legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del decreto legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

Riscontrata la competenza Consiliare, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), e lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, e ritenuto di dover adottare il *Piano tariffario* allegato alla presente delibera;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30.01.2026 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028 e con deliberazione consiliare n.18 del 30.01.2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;

Tenuto conto che la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2026, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore 1 “Programmazione Economica, Risorse Umane e Demanio e Patrimonio”, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Enrico Daga;

Uditi gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri risultanti dalla registrazione digitale disponibile in atti;

Uditi per dichiarazione di voto i Consiglieri Madau, Colledanchise, che annunciano voto favorevole, del Consigliere Pais che annuncia voto contrario;

Richiamato integralmente, nella presente deliberazione, il contenuto della registrazione audio relativa agli specifici interventi dei Consiglieri sia durante la discussione generale sia durante la fase delle dichiarazioni di voto (registrazione audio depositata agli atti d'ufficio);

Udito l'intervento del Sig. Presidente, il quale, non risultando ulteriori richieste di intervento dichiara chiusa la trattazione dell'argomento e mette in votazione la proposta in oggetto;

DATO ATTO del seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, come proclamato dal Presidente;

Consiglieri presenti n. 19, favorevoli 14: (Arca Sedda, Cacciotto, Colledanchise, Esposito, Loi, Madau, Martinelli, Moro, Mulas, Occhioni, Piccone, Piras, Pirisi, Sartore), contrari 5: (Ansini, Caria, Cocco, Pais, Peru);

D E L I B E R A

Di prendere atto del *Piano Economico Finanziario (PEF TARI)*, annualità 2026, del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Alghero (Allegato 1), approvato con precedente deliberazione consiliare;

Di approvare le *Tariffe TA.RI.* per l'anno 2026, così come risultanti dall'Allegato 2) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di approvare gli Allegati 3) *Coefficienti di riparto dei costi* e 4) *Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nelle rispettive parti fisse e variabili*, alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che per le utenze soggette a *Tariffa Giornaliera* la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TA.RI.;

Di stabilire che ai fini dell'applicazione delle tariffe TARI, le occupazioni per *attività di fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, circo*, sono riconducibili alla tariffa di cui alla categoria 30);

Di dare atto che eventuali riduzioni rese possibili da interventi normativi anche successivi, verranno applicate alle utenze interessate mediante detrazione in cartella;

Di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5%;

Di dare atto che lo stanziamento di entrata nel Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 realizzabile con le tariffe sopra definite in relazione alla *Tassa Rifiuti*, è pari ad euro 12.344.786,00, iscritto al Capitolo di Bilancio 10101.51.0012701005 "TARI - DA LISTA DI CARICO ANNUALE (CDC 120)".

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio

Sig. Beniamino Pirisi

Il Segretario Generale

Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)
